

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Baviera, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo:

1º) a modificare o precisare e integrare nel Codice civile anche le disposizioni riguardanti l'acquisto e la perdita della cittadinanza, l'obbligo degli alimenti, le limitazioni al diritto di proprietà specie in ordine al sottosuolo, la proprietà intellettuale, la locazione di opera e di opere, le società, i privilegi, l'enfiteusi, le responsabilità senza colpa, la prova delle obbligazioni, il gioco e le scommesse, perchè questi istituti rispondano meglio agli effettivi bisogni odierni;

2º) a introdurre e disciplinare nel Codice civile l'istituto della superficie e del fallimento civile;

3º) a emanare le disposizioni e a coordinarle in testo unico riferentesi al diritto marittimo in tempo di guerra;

4º) a emanare, coordinandole in testo unico, le disposizioni riferentesi alle convenzioni internazionali di diritto internazionale privato e processuale fra l'Italia e gli altri Stati;

5º) a modificare le disposizioni regolanti il diritto ereditario per ciò che si riferisce specialmente al beneficio dell'inventario e della separazione dei patrimoni, al concorso fra creditori ereditari, e alla responsabilità dell'erede per i debiti del defunto ».

BAVIERA. Onorevoli colleghi, dichiaro di votare senz'altro il progetto di legge nel testo presentato dalla Commissione. Dirò le ragioni che giustificano tale mio voto.

È superfluo rilevare che una riforma si impone in molti nostri istituti giuridici di diritto privato e del diritto processuale, che non rispondono più ai bisogni odierni, e ciò a prescindere dall'occasione immediata offerta dalla unificazione legislativa con le nuove provincie.

Purtroppo le modificazioni delle leggi concernenti il diritto privato e processuale, si ottengono con straordinaria difficoltà.

Le proposte di riforma spesso rimangono lettera morta, per quanto riconosciute urgenti o arrestate a metà, ad esempio quella sull'istituto della trascrizione, che approvata dalla Camera nel progetto Gianturco del 1906, si arenò. E così pure l'altra dall'identico oggetto dello Scialoja del 1910.

Io credo che le Camere siano gli organi più inadatti in linea di fatto per concretarle (*Interruzione del deputato Cao*). Sarà un luogo comune, collega Cao, ma è così; modificare gli istituti giuridici di diritto privato, modificare un intero ordinamento giuridico, significa conoscere il valore tecnico delle nuove norme che si vogliono formulare per soddisfare le nuove esigenze, e questa capacità tecnica non tutti quelli che fanno parte di una Camera, solo perchè sono stati eletti deputati, la posseggono.

Le assemblee politiche sono nel loro complesso incompetenti per simili compiti dallo spiccato carattere tecnico.

Questa è la mia convinzione. Per ottenere delle riforme giuridiche di qualche ampiezza si è seguito parecchie volte un procedimento più pratico e più idoneo allo scopo: quello della delega legislativa.

La relazione ricorda i casi precedenti, in cui questa delega è stata chiesta e ottenuta, a proposito del Codice civile, del Codice penale e di procedura.

Nel caso concreto odierno, però, il sistema precedentemente adottato, di presentare alla Camera insieme con la richiesta della delega il progetto concreto delle riforme proposte, da esaminarsi da apposite commissioni, non è stato seguito dal Governo. Questi si è trovato nella necessità di non potere più procrastinare l'unificazione legislativa delle nuove provincie, ma non disponeva del relativo materiale da presentare in progetti concreti alla Camera.

In Italia manca quello che esiste in Francia, e cioè un istituto permanente che si occupi delle modificazioni da introdurre nel diritto positivo, che con diuturno continuo e maturato studio, prepara il materiale e formula le relative proposte innovatrici, le quali un bel giorno vengono presentate alla Camera francese e votate.

In Italia non abbiamo un simile istituto. Non solo, ma mentre si faceva la guerra vittoriosa, un illustre collega, lo Scialoja, accennò in Senato al momento in cui l'Italia vincitrice si sarebbe trovata di fronte alla civiltà giuridica superiore del vinto, indicando precisamente e particolarmente il Codice di procedura civile austriaco, che è migliore del nostro, già antiquato. Ma nulla si fece per arrivare al momento della vittoria preparati a regolare tale problema, all'infuori della nomina di una Commissione, che scherzosamente fu detta dei mille, perchè era composta di circa mille persone. Questa Commissione che si proponeva di studiare i problemi del